

## Edizione di mercoledì 19 dicembre 2018

### ADEMPIMENTI

**Esterometro: chi è obbligato all'invio**

di Alessandro Bonuzzi

### IVA

**Split payment sempre obbligatorio**

di Sandro Cerato

### RISCOSSIONE

**Responsabilità solidale del sostituto rimessa alle Sezioni Unite**

di Angelo Ginex

### PENALE TRIBUTARIO

**Reato di occultamento delle scritture contabili: rileva il termine decennale**

di Marco Bargagli

### IVA

**Illuminazione ed energia elettrica: aliquota Iva**

di EVOLUTION

## ADEMPIMENTI

---

### ***Esterometro: chi è obbligato all'invio***

di Alessandro Bonuzzi

Con la **circolare 26 del 13 dicembre 2018**, Assonime fornisce una disamina a 360 gradi del nuovo adempimento denominato “**esterometro**” che decorrerà dal 1° gennaio 2019.

In particolare, l'apprezzabile documento illustra le **caratteristiche** dell'obbligo e le sue **concrete modalità applicative**, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione della pubblicazione delle **FAQ** nell'area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.

Va fin da subito precisato che l'introduzione dell'esterometro – o **spesometro transfrontaliero** – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle **operazioni che non transitano attraverso il SdI**, atteso che dal 2019 è stato **abrogato** l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. **spesometro**).

L'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda **tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti** nel territorio dello Stato per le **operazioni rese o ricevute** a o da **soggetti non stabiliti in Italia**.

È quindi fondamentale capire quando un **soggetto passivo** va considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in **altro paese Ue** o all'**estero**.

Ebbene, un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi **domiciliato** o ivi **residente**, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la **stabile organizzazione Iva** in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute ([articolo 7, comma 1, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#)).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo *status* di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” **identificato direttamente** o ha nominato un **rappresentante Iva** italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, “*il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia*”.

In pratica, quindi, sotto il profilo soggettivo, l'ambito applicativo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai **soggetti passivi d'imposta residenti stabiliti in Italia**, con la differenza che:

- l'obbligo della **fatturazione elettronica** riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte **soggetti residenti stabiliti in Italia**;
- lo **spesometro transfrontaliero** riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all'individuazione dei **soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo**. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l'esterometro e la fatturazione elettronica risultino **allineati**. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo, i piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in **regime di vantaggio** e quelli che applicano il **regime forfetario**. Godono dell'esclusione anche i **produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972**.

A queste due categorie, per così dire "ordinarie", se ne aggiungono altre due per effetto delle modifiche al **D.L. 119/2018** (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo **iter di conversione**. Il riferimento è:

- alle **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale**;
- a coloro che sono tenuti all'**invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al **solo periodo d'imposta 2019** e alle **sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS**.

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Split payment sempre obbligatorio***

di Sandro Cerato

Con la **risposta n. 111**, pubblicata nella giornata di ieri, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di **scissione dei pagamenti** di cui all'[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#), in relazione ad un'istanza presentata da un'agenzia di viaggi rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del regime di **split payment** in quanto **società controllata da un ente pubblico non economico**.

Si ricorda preliminarmente che il **regime di scissione dei pagamenti**, previsto nell'[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#), prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di alcuni soggetti (Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti rientranti negli elenchi pubblicati sul sito del MEF) il **debitore del tributo è l'acquirente/committente**.

A tal fine, il soggetto che emette la fattura deve **riportare nel documento** stesso la **dicitura "scissione dei pagamenti"** al fine di consentire alla controparte il pagamento del solo imponibile ed il versamento dell'imposta direttamente all'Erario.

Nell'istanza di interpello presentata all'Agenzia, il soggetto passivo (Alfa) è un'agenzia di viaggi che, sul fronte delle operazioni attive, applica il **regime speciale di cui all'[articolo 74-ter D.P.R. 633/1972](#)**, mentre in relazione alle operazioni di acquisto (tipicamente prenotazioni alberghiere e noleggi di autoveicoli per conto dei clienti) utilizza il canale di prenotazione GDS (*Global Distribution System*) **ricevendo tuttavia dei documenti di acquisti comprensivi di Iva**, e per i quali non è quindi possibile procedere all'applicazione del regime di scissione dei pagamenti.

Infatti, la società istante evidenzia che, applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti, si troverebbe a sostenere **elevati oneri**, costi e difficoltà amministrative/operative, in quanto:

- **riceverebbe una fattura irregolare** (in quanto comprensiva di Iva) e non potrebbe quindi registrarla detraendo l'Iva sull'acquisto, trattandosi di operazione che doveva essere assoggettata al regime di *split payment*;
- dovrebbe pertanto **versare all'Erario l'Iva** secondo il meccanismo dello *split payment*;
- avendo corrisposto l'Iva anche al fornitore (oltre che all'Erario) **dovrebbe porre in atto processi amministrativi per tentare il recupero, spesso assai complicato**, se non impossibile, dell'**imposta pagata al fornitore** in anticipo a causa delle caratteristiche del sistema di pagamento GDS (addebito su carta di credito dell'intero importo al lordo dell'Iva).

Nell'interpello si evidenzia quindi l'impossibilità, nel caso di specie, di applicare l'Iva con il regime di scissione dei pagamenti, ragion per cui si ritengono applicabili i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate ([circolare AdE 1/E/2015](#) e [circolare AdE 15/E/2015](#)) secondo cui “ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l'Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l'imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta”.

Nella risposta, l'Agenzia evidenzia in primo luogo che la società istante, quale agenzia di viaggi, ha un esonero dall'applicazione del regime di **split payment** solamente sulle operazioni attive in quanto il regime speciale di cui all'[articolo 74-ter](#) prevale rispetto a quello di cui all'[articolo 17-ter](#) dello stesso D.P.R. 633/1972.

Al contrario, sugli acquisti non sussiste alcuna esimente e non trovano applicazione i chiarimenti forniti nei citati documenti di prassi, poiché gli stessi intendevano far salvi gli eventuali comportamenti diffimi tenuti dai soggetti passivi prima dell'emanazione dei chiarimenti.

Pertanto, conclude l'Agenzia, ove il fornitore abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita **nota di variazione** ex [articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) e l'emissione di un **nuovo documento contabile** recante l'indicazione “scissione dei pagamenti”.

Laddove il fornitore non provvedesse ad emettere la predetta nota di variazione, salva la responsabilità di quest'ultimo, Alfa deve provvedere a **regolarizzare l'operazione** ai sensi dell'[articolo 6, comma 8, lett. b\), e comma 9, D.Lgs. 471/1997](#) (emissione di un **documento integrativo**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

## RISCOSSIONE

---

### **Responsabilità solidale del sostituito rimessa alle Sezioni Unite**

di Angelo Ginex

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 31742 del 07.12.2018](#), ha preso atto dell'esistenza di un **contrasto giurisprudenziale** in tema di sostituzione a titolo di acconto, con riferimento alla **sussistenza dell'obbligo, a carico del sostituito e in solido col sostituto, di corrispondere la ritenuta d'acconto eseguita, ma non versata**, trasmettendo al Primo Presidente il ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La vicenda che ha portato la Suprema Corte a doversi esprimere sulla *vexata quaestio* in rassegna ha avuto origine dall'impugnazione di una **cartella di pagamento**, emessa a carico di un soggetto, il sostituito d'imposta, a causa dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto.

Dopo la vittoria in primo grado, anche la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato l'**insussistenza di un qualsiasi obbligo solidale del sostituito nell'ipotesi in cui la ritenuta sia stata operata ma non versata**, in ossequio a quanto disposto dall'[articolo 35 D.P.R. 602/1973](#). L'Agenzia delle Entrate, dunque, ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione della norma poc'anzi citata.

La Suprema Corte, investita della questione giuridica emersa dalla controversia *de qua*, ha rilevato l'esistenza di **due diversi orientamenti circa la responsabilità solidale del sostituito**.

Secondo il primo di questi, seguito e condiviso nel maggior numero di pronunce sul tema, **il fatto che il sostituto d'imposta sia definito, ex articolo 64, comma 1, D.P.R. 600/1973, come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento delle imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'origine obbligato solidale al pagamento delle stesse**, sicché anch'egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario (cfr., *ex multis Cass., ord. nn. 12076/2016 e 9933/2015*).

Una delle argomentazioni poste a sostegno di questa tesi è che, ai sensi dell'[articolo 1294 cod. civ.](#), dall'**unicità della prestazione** a cui sono tenuti il sostituto ed il sostituito sia presumibile un **vincolo di solidarietà**, nonostante l'assenza di una esplicita norma a riguardo.

Un diverso orientamento, invece, giunge alle opposte conclusioni, enunciando il seguente principio di diritto: **poiché la solidarietà fra sostituto e sostituito è prevista unicamente nella sostituzione a titolo di imposta (e soltanto in fase di riscossione), è evidente che nell'ipotesi di omessa applicazione della ritenuta a titolo d'aconto non c'è solidarietà fra questi soggetti**.

L'accertamento fiscale, quindi, deve essere emesso solo nei confronti del sostituto, quale debitore di entrata tassabile in luogo dell'obbligato principale (cfr. **Cass., sent. n. 12911/1999**).

E, a tal fine, viene richiamato l'[articolo 22 D.P.R. 917/1986](#), deducendo che la norma, dedicata allo scomputo delle ritenute d'acconto, **ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state operate**, non richiedendone il versamento.

Successivamente a questa ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha criticato il primo orientamento citato.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che considerare il sostituto come sempre responsabile dell'adempimento dell'imposta perché è il soggetto che realizza il presupposto impositivo svilirebbe la norma contenuta nell'[articolo 64 D.P.R. 600/1973](#), la quale distingue attentamente fra il soggetto chiamato a pagare l'imposta (il sostituto) ed il soggetto che integra il presupposto ma non è chiamato a pagare (il sostituito).

In secondo luogo, l'argomento basato sull'[articolo 1294 cod. civ.](#) risulta errato nella misura in cui non tiene conto sia del fatto che **l'ordinamento tributario prevede espressamente la responsabilità solidale del sostituto nella sola ritenuta a titolo d'imposta, stante la volontà del legislatore di escludere la ritenuta d'aconto da questa fattispecie, sia del carattere eminentemente strumentale e accessorio della ritenuta d'aconto rispetto all'eventuale e futura obbligazione tributaria**.

In ultima analisi, la Suprema Corte, ricordando che **il sostituto non ha alcuna informazione in merito all'effettivo versamento delle ritenute**, ha delineato l'assurdo risultato al quale si dovrebbe pervenire qualora lo si ritenesse responsabile in solido, e cioè che **esso sarebbe costretto a chiedere puntualmente al Fisco notizie circa l'avvenuto pagamento da parte del sostituto**.

A sostegno della seconda teoria, invece, oltre a ritenere pregnanti le argomentazioni ricavate dagli [articoli 22 Tuir](#) e [36-ter D.P.R. 600/1973](#), la Cassazione ha espresso i propri timori per quello che concerne il rischio di incorrere in una **doppia imposizione**, vietata dall'[articolo 163 Tuir](#). Il sostituto, nell'ipotesi in cui venga riconosciuto responsabile in solido per l'omesso versamento della ritenuta effettuata da parte del sostituto, sarebbe costretto a pagare nuovamente l'imposta già trattenuta in acconto.

Seminario di specializzazione  
**LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE  
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**  
Scopri le sedi in programmazione >

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Reato di occultamento delle scritture contabili: rileva il termine decennale***

di Marco Bargagli

A norma dell'[articolo 22, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) le **scritture contabili obbligatorie** previste ai fini delle **imposte sui redditi**, dal codice civile o da altre **Leggi tributarie o speciali**, devono essere conservate fino a quando **non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta**, anche oltre il **termine stabilito dall'articolo 2220 cod. civ.** o da altre Leggi tributarie, salvo il disposto dell'[articolo 2457 cod. civ.](#).

In merito, l'[articolo 2220 cod. civ.](#) prevede che le scritture contabili devono essere conservate per **dieci anni** dalla **data dell'ultima registrazione**, comprendendo **in detto lasso temporale** anche le **fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti** nonché le copie delle **fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti**.

Tali scritture e documenti possono essere conservati sotto forma di **registrazioni su supporti di immagini**, a condizione che le **registrazioni corrispondano ai documenti** e possano **in ogni momento essere rese leggibili** con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

Ai **fini penali – tributari** l'[articolo 10 D.lgs. 74/2000](#) (rubricato “*occultamento o distruzione di documenti contabili*”) prevede che, salvo che il **fatto costituisca più grave reato**, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere **le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, ovvero di **consentire l'evasione a terzi**, **occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione**, in modo da **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**.

In relazione all’individuazione dell’**elemento oggettivo** e della relativa **condotta** rilevanti ai fini del compimento del reato di **occultamento e distruzione delle scritture contabili**, si è recentemente espressa la **Corte di cassazione, sezione 3<sup>a</sup> penale, con la sentenza n. 48269 del 23.10.2018**.

Nel corso del **giudizio di legittimità**, i supremi giudici sono stati chiamati a vagliare la **responsabilità penale** di un soggetto **titolare di una ditta individuale**, imputato per i reati di cui all'[articolo 5](#) (“*omessa dichiarazione*”) e [articolo 10](#) (rubricato “*occultamento o distruzione di documenti contabili*”) **D.Lgs. 74/2000** che, **sebbene interpellato dall’Ufficio**, non si presentava presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a fornire i dovuti chiarimenti **né forniva le scritture contabili obbligatorie** che, a parere dell’accusa, erano state “*evidentemente occultate al fine di*

**celare le sue illecite condotte fiscali”.**

Dal canto suo, il contribuente sosteneva sia la **mancanza dell'elemento soggettivo** (assenza del dolo specifico di evasione), che dell'**elemento oggettivo** del reato.

Infatti, a parere della difesa, i documenti rilevanti ai fini fiscali **devono essere conservati per i 4 anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva di riferimento** (ai sensi degli [articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#)) con la conseguenza che i verbalizzanti, nell'ambito del controllo esperito per l'annualità 2013, **non avrebbero potuto richiedere i documenti fiscali riferiti alle annualità 2006-2007**, non più oggetto dell'**attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria**.

Di contro, a parere della Suprema Corte, sulla base della **normativa tributaria e civilistica in precedenza richiamata**, ai fini del reato di **occultamento delle scritture contabili** previsto dall'[articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#), le scritture contabili **devono essere conservate per dieci anni**.

Di conseguenza:

- **non risulta pertinente** il richiamo difensivo circa la **presunta illegittimità dell'accertamento fiscale**, in quanto avvenuto oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa fiscale, dovendosi invece rimarcare **l'autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario**;
- **deve escludersi** che l'imputato, all'epoca dell'accertamento, fosse **esonerato dal “dovere di esibire” le scritture contabili obbligatorie agli organi accertatori**.

Sul punto gli ermellini hanno premesso che, ai fini dell'**individuazione dell'oggetto materiale della condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili**, la giurisprudenza di legittimità fa implicito riferimento alle scritture contabili e a quei documenti che **devono essere obbligatoriamente conservati**.

Tuttavia, ai fini dell'**individuazione del periodo di conservazione dei predetti documenti** che il contribuente **deve obbligatoriamente istituire e conservare**, i giudici hanno richiamato sia l'[articolo 22 D.P.R. 600/1973](#) che l'[articolo 2220 cod. civ.](#): normativa, quest'ultima, che fissa in **dieci anni il termine di conservazione delle scritture contabili**, periodo entro il quale devono essere conservate anche **le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di tali documenti spediti**.

Nel novero delle **“scritture contabili obbligatorie”** rientrano **“il libro giornale e il libro degli inventari”**, oltre che **“le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa”**.

In definitiva, al momento del **controllo effettuato nell'esercizio 2013**, da cui è **scaturito il procedimento penale**, il contribuente **era ancora tenuto a conservare le scritture contabili**

relative agli anni di imposta 2006 e 2007 oggetto di accertamento, “*dovendosi ritenere, stante anche l’assenza di allegazioni di segno contrario, volte a smentire la premessa fattuale dell’assunto accusatorio, che nel caso di specie si sia in presenza non di un’omessa tenuta delle scritture contabili (di per sé non penalmente rilevante), ma di un vero e proprio occultamento delle stesse, del resto funzionale alla “esigenza” dell’imputato di nascondere le sue condotte elusive degli obblighi fiscali*”.

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: ANALISI GENERALI E PROFILI OPERATIVI PER LE IMPRESE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

# **Illuminazione ed energia elettrica: aliquota Iva**

di **EVOLUTION**

**La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16, D.P.R. 633/1972 che si struttura in 3 commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo si occupa dell'aliquota Iva applicabile alla fornitura del servizio comunale di illuminazione elettrica e di energia elettrica alle parti comuni del condominio.**

Con le **Risposte n. 3 e 4 del 5 dicembre 2018** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile:

- al **servizio di illuminazione elettrica** con lampade votive gestito direttamente dai **Comuni**;
- alla **fornitura di energia elettrica** per il **funzionamento** delle **parti comuni** dei **condomini**.

Per quanto riguarda il **primo tema**, l'Agenzia ha osservato che:

- l'[articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), prescrive che *"Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici NDR] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole"*;
- successivo [comma 5](#) del citato articolo 4 elenca determinate categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sussiste una presunzione assoluta di esercizio di attività d'impresa, ancorché tale attività venga esercitata da Enti pubblici, in particolare, tra i servizi indicati alla lettera b) si fa menzione dell'attività di **"erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore"**;

- la **C.M. 8/1993**, richiamata nella [risoluzione 376/E/2002](#), ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva i servizi concernenti la **manutenzione delle tombe, l'illuminazione elettrica** con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.

Alla luce di tutto ciò, ha concluso l'Agenzia, si deve ritenere che lo svolgimento del **servizio di illuminazione elettrica** con lampade votive da parte del Comune è **soggetto ad Iva** e, dunque, l'Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli **obblighi** previsti ai fini Iva in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d'impresa o a esse equiparate.

Con riferimento alla **fornitura di energia elettrica** per il **funzionamento delle parti comuni dei condomini**, atteso che:

- il **numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972**, prevede, fra l'altro, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alla fornitura di “**energia elettrica per uso domestico**”;
- la [circolare 273/E/1998](#) ha chiarito che “**l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari**”;
- la [risoluzione 150/E/2004](#) ha chiarito che “**l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l'energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione**”. Quindi, il riferimento all'espressione “uso domestico” limita l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell'energia nelle **abitazioni familiari** o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “**residenzialità**”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private;
- nel **condominio** la prestazione di **fornitura** di energia elettrica è **fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare** (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, come uffici, studi professionali, negozi) e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle **parti comuni** dei condomini è fatturata **direttamente allo stesso condominio**;

a detta dell'Agenzia, si deve ritenere che le **parti comuni dei condomini non soddisfino il requisito di uso domestico** previsto dalla citata norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la **propria abitazione**.

Pertanto, la **fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere assoggettata all'aliquota ordinaria**.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collegati su [Facebook](#) / [Twitter](#) / [LinkedIn](#)